



## Università degli Studi di Messina

### REGOLAMENTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

(Emanato con Decreto Rettorale n. 436 del 27.02.2017)

#### Art. 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università degli Studi di Messina (di seguito "Ateneo") in caso di accertamento di illecito disciplinare di cui all'art. 2.
2. Per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Master, Corsi di Dottorato, Corsi di Specializzazione, anche altrimenti denominati, nonché ad altri corsi di formazione organizzati dell'Ateneo.
3. Agli effetti del presente regolamento, durante il periodo della loro afferenza all'Ateneo, sono considerati studenti anche gli iscritti ad altre Università, ancorché straniere, ammessi, sulla base di apposite convenzioni, alla frequenza dei Corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

#### Art. 2

##### Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno dei locali dell'Ateneo, o di altre sedi con esso convenzionate, quando esso:
  - a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
  - b) arrechi pregiudizio alle attività universitarie e all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari;
  - c) violi una prescrizione prevista del "Codice dei comportamenti nella Comunità Universitaria ispirati ad etica pubblica" e la competente Commissione di Garanzia disponga, ai sensi dell'art. 15 del predetto Codice, il deferimento alla Commissione di disciplina, di cui al successivo art. 6 del presente regolamento;
  - d) compori l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti o altri documenti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria;
  - e) impedisca e renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
  - f) sia gravemente offensiva dell'immagine dell'Ateneo.
2. Costituisce, altresì, illecito disciplinare il fatto che, ancorché commesso fuori dagli spazi di cui al comma 1, risulti idoneo ad arrecare pregiudizio all'immagine dell'Ateneo, per le modalità con cui esso è compiuto o per le finalità perseguite.
3. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.
4. In ogni caso, ai fini delle valutazioni disciplinari non può essere preso in considerazione il rendimento scolastico dello studente.
5. Nel caso in cui lo studente sia autore di molestie sessuali, morali o atti lesivi della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Ateneo o discriminatori della loro etnia, religione, genere, orientamento sessuale e del loro orientamento politico trovano applicazione le procedure di cui agli artt. 8 (Procedura informale) e 9

(Procedura formale) del vigente *“Codice di comportamento a tutela della dignità delle persona che studiano e lavorano nell’Università degli Studi di Messina”*.

### **Art. 3**

#### **Notizia dell’illecito disciplinare**

1. L’iniziativa dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore, d’ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all’Università.
2. Il Rettore, non appena ricevuta notizia dell’illecito disciplinare, promuove la relativa azione dandone comunicazione alla Commissione di disciplina, di cui all’art. 6 del presente regolamento, al fine di avviare il procedimento disciplinare.
3. L’Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.

### **Art. 4**

#### **Tipologia dei provvedimenti disciplinari**

1. Le condotte di cui all’art. 2 del presente regolamento comportano responsabilità disciplinare e prefigurano, a carico dei trasgressori, l’applicazione delle relative sanzioni di cui al successivo comma 4.
2. L’eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non ne comporta l’automatica sospensione.
3. L’irrogazione della sanzione disciplinare non preclude all’Ateneo la possibilità di agire in sede civile e penale, sulla base delle leggi vigenti, anche al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.
4. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate dall’Ateneo sono le seguenti:
  - a) ammonizione o censura scritta;
  - b) interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento e dalle relative attività;
  - c) sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni;
  - d) esclusione temporanea dall’Ateneo, con conseguente impossibilità di sostenere esami, per un periodo non superiore a 6 mesi;
  - e) sospensione dalle attività formative nei corsi di dottorato di ricerca e/o di specializzazione con conseguente perdita della borsa e/o del contratto fino a un massimo di 12 mesi;
  - f) espulsione dall’Università di Messina senza diritto alla restituzione delle tasse universitarie pagate.
5. L’individuazione della sanzione applicabile deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità.

### **Art. 5**

#### **Competenza disciplinare**

La competenza disciplinare sullo studente spetta:

- al Rettore per la sanzione di cui all’art. 4, comma 4, lett. a);
- al Consiglio del Dipartimento didattico presso cui afferisce lo studente per le sanzioni di cui all’art. 4, comma 4, lett. b) e c);
- al Senato Accademico per le sanzioni di cui all’art. 4, comma 4, lett. d), e) e f) e per le sanzioni di cui all’art. 4, comma 4, lett. b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti iscritti a corsi interateneo o interdipartimentali.

### **Art. 6**

#### **Procedimento disciplinare e Commissione di disciplina**

1. Per l’accertamento degli illeciti disciplinari il Rettore nomina una Commissione di disciplina (di seguito Commissione), composta da due docenti di ruolo dell’Ateneo e da uno studente scelto tra i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. La Presidenza è affidata al docente più anziano nel ruolo.
2. La Commissione resta in carica per tre anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Rettore provvede a nominare un sostituto, il quale rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.

3. La Commissione provvede alla contestazione degli addebiti, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui lo studente abbia ufficialmente comunicato all'amministrazione il proprio indirizzo pec, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e convoca, con preavviso di almeno 10 giorni, l'interessato a presentarsi per essere sentito.
4. Al fine di assicurare il diritto di difesa dello studente soggetto a procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti deve necessariamente contenere:
  - a) le violazioni che gli vengono contestate;
  - b) l'avviso che può farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolta, indicando alla Commissione eventuali prove da assumere.
  - c) l'indicazione del diritto di accedere agli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del diritto di accesso;
  - d) l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti o estrarne copia.
5. Nell'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.
6. La Commissione deve completare i propri lavori entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.
7. La Commissione che nel corso dell'attività istruttoria accerti fatti che possono costituire reato ne informa l'Autorità giudiziaria, dandone altresì comunicazione al Rettore.
8. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.
9. Al termine dell'istruttoria, la Commissione, qualora ritenga che per il fatto contestato debba applicarsi la sanzione dell'ammonizione o della censura scritta, trasmette gli atti al Rettore affinché questi provveda ad irrogare la sanzione. Per le restanti sanzioni, la Commissione trasmette gli atti al Consiglio del Dipartimento didattico presso cui afferisce lo studente o al Senato Accademico proponendo, rispettivamente, la comminazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), c) o di cui all'art. 4, comma 4, lett. d), e) e f) o l'archiviazione del procedimento.
10. Il Consiglio di Dipartimento o il Senato Accademico si pronunciano nella prima seduta utile e qualora intendano discostarsi dalla proposta della Commissione devono darne adeguata motivazione. I provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di Dipartimento o dal Senato Accademico sono adottati con decreto Rettorale e tempestivamente comunicati allo studente mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui lo studente abbia ufficialmente comunicato all'amministrazione il proprio indirizzo pec, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento di raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Art. 7**

### **Adempimenti connessi ai provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono registrati nella carriera universitaria dello studente.
2. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere d) ed f) del comma 4 del superiore art. 4 sono comunicate a tutti gli Atenei.
3. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono comunicate alle rispettive Università di appartenenza.